

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1963 del 19/04/2022
Oggetto	Reg. (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii., Art. 9 c.2. - Notifica generale SM0937. Notificatore Titano Ecologia Srl (RSM). Autorizzazione al trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti pericolosi EER 16.07.08* destinati ad operazione di recupero (R3) presso l'impianto di Coriano (RN) - Via Rovereta n.32, gestito dalla Ditta Rovereta Srl.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2090 del 19/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciannove APRILE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

**Oggetto: Reg. (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii., Art. 9 c.2. - Notifica generale SM0937. Notificatore Titano Ecologia Srl (RSM). Autorizzazione al trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti pericolosi EER 16.07.08\* destinati ad operazione di recupero (R3) presso l'impianto di Coriano (RN) - Via Rovereta n.32, gestito dalla Ditta Rovereta Srl.**

Notifica	SM0937
Notificatore	TITANO ECOLOGIA Srl, Strada degli Ascrittizi n.7 - Falciano (RSM)
Produttore	ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, Strada degli Ascrittizi n.7 - Falciano (RSM)
Destinatario/Impianto	ROVERETA Srl - impianto di destinazione in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32
Operazione di trattamento	R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
Numero di viaggi previsto	5
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM0937; Documento di Movimento; Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1); Itinerari (Allegato 2).

**Approvazione della Notifica SM0937**

**I. Decisione**

1. **La Notifica SM0937** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice EER	16.07.08* (rifiuti contenenti olio)
Codice Basilea	A4060
Codice Y	Y9
Quantità totale	60 tonnellate
Tipo di imballaggio	Altro (cisternetta in plastica)
Stato fisico	Liquido

destinati all'impianto finale ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito dalla Ditta ROVERETA Srl - sede legale Coriano (RN), Via Rovereta n.32-34, **è approvata ai sensi dell'Art.9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.**

- La presente Decisione è **valida fino al 09.03.2023** (Ultima partenza);
- la presente Decisione non è trasferibile;
- la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio - Sezione Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente - Via Tre Settembre n.99, San Marino - RSM) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
- le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
- la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 6 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranche successive ai sensi dell'Art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. n.370/1998, almeno pari a:  
T= 300 x 60 tonn x 4,8 km (itinerario più lungo)  
S = 2.000.000 x 60 tonn  
G = (T + S)/1936,27 = € 62.019,45
8. l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## **II. Condizioni**

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM0937, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potrà essere utilizzato esclusivamente il vettore di cui all'Allegato 1 al presente atto;
2. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM0937 e dei relativi documenti di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. preso atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM0937, l'itinerario principale è costituito dal percorso su strada di lunghezza pari a km 0,8 e che è previsto un secondo percorso alternativo su strada di lunghezza pari a km 4,8 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.; gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo paragrafo III. Avvertimenti;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

## **III. Avvertimenti**

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;

4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.;
5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.;
6. ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., l'impianto di destinazione gestito dalla Ditta ROVERETA Srl in comune di Coriano (RN) - Via Rovereta n.32, deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal loro ricevimento;
7. quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero dei rifiuti;
8. come indicato nel Contratto ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e ss.mm.ii., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale;
9. come indicato nel Contratto ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e ss.mm.ii., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art.24, c.3;
10. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), non oggetto della presente autorizzazione;
11. prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate delle autorizzazioni o permessi o licenze;
12. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
13. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.;
14. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM0937 ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;
15. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e ss.mm.ii., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi, allegandoli ai documenti di notifica e di movimento, con note trasmesse dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio - Sezione Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente - Via Tre Settembre n.99, Dogana - San Marino (RSM), Rep.n. TTR 2022/0141 U e Rep.n. TTR 2022/0220 U (acquisite al protocollo di ARPAE n.PG/2022/33544 del 01.03.2022 e n.PG/2022/53513 del 31.03.2022).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 12 del Reg.(CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., alle motivazioni espresse dal Notificatore, fatta salva la rettifica dei modelli 1A e 1B, sui quali, previo accordo con il notificatore, il Servizio scrivente ha trascritto, in data 13/04/2022, il codice Y9 nella casella 14 dei suddetti modelli.

L'impianto di destinazione ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da ROVERETA Srl, avente sede legale in comune di Coriano (RN) - Via Dei Martiri n.2, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Atto n. 244 del 29.09.2009, rilasciato dalla Provincia di Rimini, e sm., finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto tramite operazione R3.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa contro le infiltrazioni mafiose ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, mediante verifica dell'iscrizione della Ditta ROVERETA Srl (c.f. 03744960406) alla cosiddetta "white list" nell'elenco Sezione X (Servizi ambientali) della Prefettura di Rimini, con scadenza alla data 16.02.2023.

È fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import) attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento effettuato dal notificatore per un importo pari a € 258,23.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/90.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/90.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente**

**Dott. Stefano Renato de Donato**

*(documento firmato digitalmente a norma di legge)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**